



ORDINANZA N. 59 DEL 07/05/2022

IL SINDACO

Oggetto: manutenzione delle siepi, delle cunette, delle aree incolte che fiancheggiano le strade comunali e vicinali, messa in sicurezza dei pozzi, delle vasche e delle cisterne in aree private accessibili.

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile,

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di VILLAMAINA ed evintosi che sussistono situazioni di incuria potenzialmente determinabili conseguenze di pericolo e di intralcio alla sicurezza,

CONSIDERATO che sono presenti sul territorio comunale strutture private in stato di abbandono (pozzi, cisterne, vasche, cavità, casolari abbandonati etc.) non adeguatamente protette da recinzioni, che possono rappresentare un pericolo per la incolumità delle persone;

CONSIDERATO CHE i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

VISTA inoltre la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di suddette strutture private (pozzi, cisterne, cavità sotterranee, casolari abbandonati etc.) in stato di abbandono e incustodite, che creano potenziali condizioni di pericolo e di rischio per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO opportuno in applicazione al principio della prevenzione, sensibilizzare tutti i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di strutture in stato precario, a provvedere a quanto necessario per prevenire situazioni di pericolo e di rischio per i cittadini con l'eliminazione immediata delle cause, tramite la realizzazione di opere provvisoriale atte a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTI il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

- gli Art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- l'art. 10 del D.P.R. 547/55;
- gli artt. 40, 673 e 677 del Codice Penale;
- gli artt. 1130 e 1135 del Codice Civile;
- gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- la legge 24 dicembre 1981 n. 689 "modifica al sistema penale";
- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui D.M. 26/01/1966;

- la legge quadro in materia di incendi boschivi del 21/11/2000 n. 353;
- la legge Regionale del 07/05/1996 n. 11;
- il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo all'Art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO nello specifico che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche, anche in ordine alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso del periodo primaverile ed estivo quando massimo è il rischio e **che la presenza di pozzi, cisterne, vasche, cavità, casolari abbandonati et similia se non messi adeguatamente in sicurezza costituisce un grave rischio per la sicurezza,**

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati,

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D.L. vo 267/2000, nonché del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI - CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, parchi, fonti, sorgenti attrezzate, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche, artigianali e industriali, **di provvedere con decorrenza immediata:**

- 1) alla rimozione dei terreni, per una fascia non inferiore a 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco;
- 2) al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio –infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri;
- 3) al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- 4) alla potatura periodica e regolare delle siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.
- 5) al taglio dei rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.
- 6) alla rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
- 7) all'adozione, in ogni caso, di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi

A TUTTI I PROPRIETARI, DETENTORI E POSSESSORI A QUALSIASI TITOLO DI STRUTTURE IN DISUSO, IN STATO DI ABBANDONO (POZZI, CISTERNE, VASCHE, CAVITÀ, CASOLARI ABBANDONATI ET SIMILIA)

- 8) è fatto divieto di lasciare incustodito l'ingresso, ovvero di consentire l'accesso a chiunque;

9) è fatto obbligo agli stessi di garantire adeguati livelli di manutenzione, conservazione e vigilanza, dotando le strutture stesse di solide coperture o di parapetti o di recinzioni atte ad impedire l'accesso, nonché realizzare tutte le opere provvisorie necessarie a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, mettendo in opera apposite segnalazioni di pericolo;

10) è fatto obbligo a tutti i proprietari, detentori e possessori a qualsiasi titolo di strutture sui quali insistono accessi a pozzi, cavità, vasche, etc. di segnalarne l'esistenza alle Operatrici di Polizia Municipale e/o all'Ufficio Tecnico Comunale, indicando altresì le misure di messa in sicurezza del sito adottate ed asseverate da un tecnico abilitato all'esercizio della professione;

E CONTESTUALMENTE DISPONE

ai trasgressori della presente Ordinanza (punti dispositivi da n.1 a 7) saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge (Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 " Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione) da un minimo di €. 51,65 ad un massimo di €. 516,46, salvo quant'altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.

Le Forze di Polizia territorialmente competenti sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente Ordinanza. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti dispositivi dal n. 8 al n. 10 della presente ordinanza i responsabili saranno passibili delle sanzioni previste dall'art. 650 Codice Penale ove il fatto non costituisca più grave reato.

La Presente Ordinanza **viene resa nota** mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ed è **contestualmente trasmessa** al Comando Stazione Carabinieri di Gesualdo, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sant'Angelo dei Lombardi, al Commissariato della Polizia di Stato di Sant'Angelo dei Lombardi e al Comando della Guardia di Finanza di Ariano Irpino.

Al fine di dare alla presente Ordinanza, **la più ampia diffusione** previa la pagina informativa Info Villamaina e la pubblicazione sul sito Web del Comune.

N.B. I suddetti interventi di messa in sicurezza devono essere eseguiti **entro 30 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.**

Scaduto il suddetto termine si procederà, per quanto concerne la manutenzione delle strade e delle aree limitrofe a quelle di proprietà comunale, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari* inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

- **In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista. Vale il principio generale della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.*

AVVERSO alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di Pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

Villamaina li 7/5/2022



IL SINDACO

(prof. Nicola Trunfio)

Nicola Trunfio

